

STATUTO DELLA VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI COLLE

CENNI STORICI

Nel contesto storico della prima metà del '600, si verificarono eventi naturali negativi (alluvioni, peste, carestie) per cui si avvertì la necessità di creare qualcosa che potesse aiutare, soccorrere e supportare la popolazione. Erano già presenti e attive compagnie, centurie, fraternite che si adoperavano per rendere meno drammatici tali eventi e quindi, visto che il fine era lo stesso, fu decisa la fusione della Venerabile Compagnia di S. Lucia e della Compagnia di S. Rocco con la Centuria di S. Alberto, in un unico ente denominato Compagnia della Morte che ebbe approvati i propri Capitoli nel 1663 e successivamente prese il nome di Confraternita di Misericordia.

Inizialmente e fino all'epoca contemporanea, i Confratelli e le Consorelle vestivano una cappa nera con cappuccio, chiamato buffa, che copriva anche il viso per restare in anonimato.

Per poter espletare le attività religiose ed associative, nel 1661 fu concessa, come Oratorio, la Cripta del Duomo, che è ancora sede storica.

Nel 1927 la Confraternita di Misericordia incorporò le attività della Pia Associazione di Carità eretta nella Cappella di



Handwritten signature or scribble.

Vallebuona sotto la protezione di Maria SS. Del Monte Carmelo, istituita nel 1892.

Fra le attività materiali svolte con continuità fin dalle origini vi è il suffragio, il trasporto e la sepoltura dei defunti. Dal 1928 la sepoltura avviene anche nel proprio cimitero, gestito direttamente dalla Confraternita.

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "ebbe cominciamento per lo padre esser santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice S. Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 e che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

CAPO I - COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Colle di Val d'Elsa la "VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI COLLE DI VAL D'ELSA O.D.V." (Organizzazione Di Volontariato, Ente del Terzo Settore) con sede in Colle di Val d'Elsa (Si), Arcidiocesi di Siena-Colle di Val

d'Elsa-Montalcino, da ora in avanti denominata Misericordia o Confraternita.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Misericordia di Colle di Val d'Elsa è una Associazione di Confratelli, avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana, attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della tradizione della Chiesa Apostolica Romana.

La Misericordia ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 - Elementi giuridici

1. La Confraternita è associazione di fedeli, secondo l'Ordinamento Canonico della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

2. La Misericordia di Colle di Val d'Elsa è costituita, come associazione riconosciuta, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Articolo 4 - Finalità

1. Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche



calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con le pubbliche autorità e con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d' Italia, alla quale aderisce.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute e alla dignità umana, impegnandosi per l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la Civiltà dell'amore;

2. La Confraternita, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi I e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

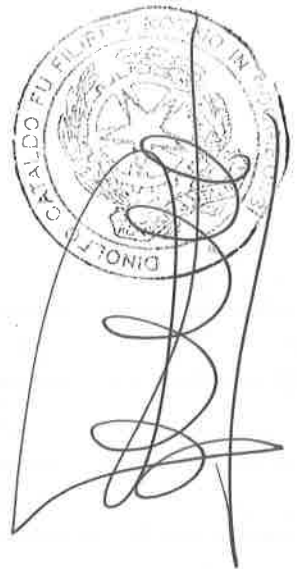
e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di inte-



resse generale a norma del presente articolo;

j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

k) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. In particolare la Confraternita potrà:

a) svolgere interventi e prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

b) promuovere servizi e prestazioni sociali e sociosanitarie, l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi, sia nei luoghi di cura e ricovero sia a domicilio, realizzando altresì idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

c) promuovere la donazione di organi e del sangue attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. I rapporti reciproci saranno disciplinati da apposito protocollo;

d) operare nei diversi settori della Protezione Civile, realizzando anche interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali;

e) attuare iniziative di educazione, istruzione e formazione, oltre ad attività di informazione e culturali;

f) promuovere la diffusione del volontariato e organizzare attività artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale;

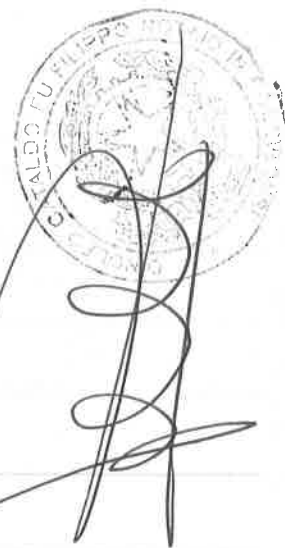
g) operare nell'ambito dell'accoglienza umanitaria e dell'integrazione sociale dei migranti;

h) provvedere all'erogazione di sussidi, di elargizioni, di beni e di servizi a persone colpite da indigenza, da infermità o svantaggiate. Fornire strumenti che facilitino l'accesso al credito a persone deboli e/o indigenti, promuovere la cessione gratuita di alimenti ed offrire il supporto del sostegno a distanza;

i) operare nell'ambito della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza, oltre a promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici e delle pari opportunità, nonché delle iniziative di aiuto reciproco;

j) svolgere attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di soggetti fragili, favorendone il reinserimento sociale.

4. La Misericordia può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, attività strumentali diverse da quelle di interesse generale e secondarie tra le quali: il suffragio religioso delle salme ed il trasporto e sepoltura dei defunti nel cimitero della Confraternita o in al-



tri cimiteri, operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. La loro individuazione e/o specificazione sarà definita con delibera del Magistrato.

Articolo 5 - Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza cristiana e civica degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario e tecnico-operativo dei confratelli, con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, con un organo di coordinamento regolamentato da specifiche norme emanate dal Magistrato.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche, anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma ed immagine coordinata

1. Lo stemma della Confraternita è rappresentato da un ovale con l'emblema della croce latina e ai lati le lettere in gotico "F" e "M" (Fraternitas Misericordiae), con la testa di cavallo simbolo della comunità colligiana.

2. La Misericordia si riconosce ed applica l'immagine coordinata del movimento che è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano, nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 9 - Veste

1. La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve con buffa, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M, croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

2. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza è adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

1. La Confraternita aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

2. Ferma restando l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la sua partecipazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica



[Large, stylized signature]

[Smaller signature]

per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

1. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

2. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

3. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

Articolo 12 - Risorse economiche e Patrimonio

1. La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) offerte e contributi di privati, singoli, società ed organizzazioni;

c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

d) contributi comunitari e di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) entrate derivanti dalle attività di cui all'art 4;

g) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione con enti ed istituzioni locali secondo la normativa nazionale e regionale;

h) entrate derivanti dal godimento di beni del patrimonio della Misericordia.

2. Il patrimonio della Misericordia è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 - Il volontario

1. Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e ne viene ringraziato con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio te ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere mo-



rale.

2. La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'attività del volontario deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito; senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di carità cristiana; la sua attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La Confraternita può rimborsare al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità preventivamente stabilite dalle disposizioni interne nel rispetto delle norme vigenti.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo, retribuito dalla Confraternita alla quale è associato.

5. La Confraternita può predisporre, tramite il Magistrato ed in coerenza con lo statuto, un apposito regolamento per disciplinare lo svolgimento dell'attività dei volontari.

Articolo 14 - Gruppi operativi

1. La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme".

2. Per tutti gli altri settori di attività caritative la Confraternita può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II - REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA

Articolo 15 - Iscrizione

1. Tutti gli iscritti alla Confraternita, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.
2. Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali, condividere i principi cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.
3. L'iscrizione avviene su domanda, corredata della firma di due Confratelli, presentata al Governatore che la sottopone all'esame deliberativo del Magistrato. La decisione dell'Organo deliberante deve essere comunicata all'interessato, entro 60 giorni dall'esame, a cura del Segretario il quale, per le domande accolte, provvede anche all'iscrizione del nominativo nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, fare istanza di



riesame al Collegio Probivirale che si pronuncerà in via definitiva entro 120 giorni.

4. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternità di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma 3 del presente articolo. Nel caso l'iscrizione ad altra Misericordia avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello iscritto ad altra Misericordia ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 19. Non sono pertanto ammesse adesioni a termine o con criteri limitativi dei doveri e dei diritti dell'associato.

6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, né rivalutabili né trasmissibili.

7. La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questi contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli

I Confratelli sono coloro che condividono le finalità della Confraternita e partecipano alle attività della stessa con la

loro opera e con le loro competenze e conoscenze. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, decorsi tre mesi dalla data di iscrizione nel libro dei soci. Il diritto di essere eletti nei vari organi della Confraternita si acquisisce dopo ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nel libro dei soci. L'elettorato attivo e passivo presuppongono la maggiore età.

CAPO III - DOVERI , DISCIPLINA E DIRITTI DEI CONFRATELLI

Articolo 17 - Doveri e diritti dei confratelli

1. Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno della Misericordia che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli ed in particolare di quelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alla vita sociale;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

g) assolvere con puntualità al pagamento della quota associativa.

2. Gli iscritti alla Confraternita hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi associativi, nei limiti previsti dall'art. 16;

b) essere eletti negli organi associativi dopo ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nel libro dei soci, salvo ulteriori requisiti richiesti per i singoli organi e purché non sussistano i casi di incompatibilità di cui all'art. 20 comma 2;

c) esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita, a partire dal trentesimo giorno successivo alla formale richiesta acquisita al protocollo: il richiedente dovrà altresì rilasciare una dichiarazione di presa visione della documentazione esaminata, con impegno a non divulgarla.

d) essere informati sulla vita sociale della Misericordia;

e) frequentare i locali della Misericordia ove si svolge attività sociale;

f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Misericordia;

g) partecipare a tutte le assemblee e prendere visione dei bilanci.

Articolo 18 - Provvedimenti disciplinari

1. I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

2. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio Probvirale il quale, sentito l'interessato ed il Governatore, decide con parere definitivo.

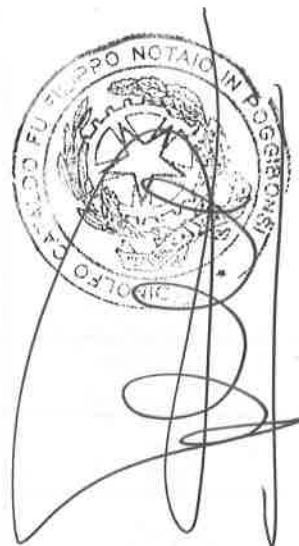
3. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 19.

Articolo 19 - Perdita della qualità di iscritto

1. La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

2. Si perde per "dimissioni" qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

3. Si perde per "decadenza" ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui



A handwritten signature, likely of the notary, written in dark ink.

A second handwritten signature, also in dark ink, positioned below the first one.

all'art. 15 comma 2 e 4.

4. Inoltre l'Iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 17 comma 1, oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

5. Si perde per "**esclusione**" quando il socio abbia tenuto comportamenti che abbiano ingenerato danni materiali o morali alla Misericordia.

6. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

7. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale.

8. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, PEC o altro mezzo legalmente equivalente, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni che unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea.

9. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda che l'interessato presenterà al Governatore e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito

il parere del Collegio Probivirale, portando la proposta alla deliberazione finale dell'Assemblea la quale deciderà sull'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

10. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione preso dall'Assemblea.

11. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

CAPO IV - ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 20 - Gli organi

1. Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il collegio dei Sindaci Revisori;
- f) L'organo di controllo e la Revisione legale dei conti, nei casi riportati all'art. 36.

2. Non si può essere contemporaneamente eleggibili negli organi sociali elettivi di cui alle lettere "b", "d", "e"; non sono ugualmente eleggibili persone con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado.



L'ASSEMBLEA

Articolo 21 - Composizione

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli. Essa è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore ovvero, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età anagrafica.

Articolo 22 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno, entro 120 gg dall'inizio dell'anno, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

2. L'Assemblea è convocata dal Governatore che ne dà massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici, nonché attraverso affissione di avviso di convocazione con manifesto da affiggere alla pubblica affissione e presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

3. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione che potrà essere fissata anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

4. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito regi-

stro.

Articolo 23 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Sindaci Revisori o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne ravvisi la necessità;

2. Nei casi di cui al comma precedente il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 22.

Articolo 24 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.



Two additional signatures are written vertically on the right side of the page, below the notary seal.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta, corredata di copia del documento di identità in corso di validità, ad altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Articolo 25 - Quorum deliberativo

1. L'Assemblea delibera con la metà più uno dei voti validamente espressi dai votanti.

2. I componenti del Magistrato non hanno diritto di voto nelle deliberazioni concernenti il bilancio ed il resoconto morale. I soci componenti del Collegio dei Revisori e dell'Organo di Controllo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni concernenti il bilancio.

3. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'art 39.

Articolo 26 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori o dell'Organo di controllo ove previsto;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore di concerto con il

Magistrato adottando, ove necessario, le relative deliberazioni;

c) stabilire il numero dei componenti il Magistrato ed eleggere a scrutinio segreto i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori;

d) nominare, ove previsti, l'Organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti determinandone i compensi;

e) deliberare sulle modifiche del presente statuto secondo quanto previsto dall'art. 39;

f) deliberare, su proposta del Magistrato, l'eventuale approvazione del Regolamento Generale di cui all'art 40;

g) nominare nella riunione che precede la scadenza del mandato la Commissione Elettorale;

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

l) deliberare la trasformazione, fusione o scissione della Confraternita, nel rispetto degli art. 2 e 4;

m) deliberare lo scioglimento della Confraternita.



Handwritten signatures and a vertical line, likely indicating the end of the document or a specific section.

IL MAGISTRATO

Articolo 27 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto ogni quattro anni dalla stessa Assemblea.

In particolare:

a) cura l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia;

b) provvede all'amministrazione della Confraternita compreso l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili e mobili e di automezzi nonché alla creazione di passività ipotecarie.

Stabilisce inoltre le attività secondarie e strumentali di cui all'art. 4 comma 4;

c) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, relativi alla vita della Confraternita;

d) provvede, al suo interno, alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario nonché ad ogni altra nomina che si renda necessaria; la nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti secondo quanto previsto all'art. 32 comma 5;

e) redige la proposta del Regolamento Generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed emana i regolamenti organizzativi necessari al buon funzionamento della Confraternita;

f) delibera le norme generali relative allo stato giuridico,

all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

g) provvede alla predisposizione del regolamento per la determinazione della pianta organica, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente, anche ai fini del decoro e dell'immagine ed adotta i provvedimenti disciplinari;

h) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente;

i) delibera sull'accettazione di eredità con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati, richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

j) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli art. 21, 22 e 24 del Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Misericordia, portandoli alla ratifica della prima Assemblea;

k) delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli;

l) cura la preparazione spirituale e morale dei Confratelli la cui ^{la} direzione ed il coordinamento sono affidati al Corretto-
tore;

m) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

p) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita;

q) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

s) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati, il registro dei volontari e il libro delle deliberazioni assembleari;

t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

u) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori

è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 28 - Composizione

1. Il Magistrato è composto da un numero dispari di Confratelli compreso fra sette e undici incluso il Correttore. Tale numero viene stabilito dall'Assemblea nella riunione che precede l'elezione delle cariche sociali.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 20 punto 2, possono essere eletti nel Magistrato tutti i confratelli iscritti, alla data stabilita per le elezioni, da almeno ventiquattro mesi nel libro dei soci, purché non appartenenti a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.

3. Non sono eleggibili nel Magistrato il personale dipendente, anche indirettamente, della Confraternita ed i Confratelli che rivestono cariche politiche elettive a qualunque livello.

Articolo 29 - Adunanze

1. Il Magistrato si riunisce, anche in modalità di audio o video conferenza, di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario oppure qualora sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti dello stesso organo. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Miseri-






cordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate.

2. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore con invito personale, compreso l'utilizzo di mezzi telematici, almeno 5 giorni prima della data fissata e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno.

3. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza.

4. Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Governatore o del Vice Governatore qualora questi faccia le veci del Governatore in sua assenza

5. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 30 - Il Governatore

1. Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne coordina ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

2. In particolare il Governatore:

a) vigila per la tutela degli interessi e delle prerogative

della Confraternita e veglia sull'osservanza delle finalità della Confraternita, dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni del Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza; convoca i Confratelli per l'elezione degli Organi Sociali;

c) attua le deliberazioni del Magistrato;

d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;

e) cura congiuntamente con il Segretario la tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

3. L'incarico di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 31 - Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce anche legalmente in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre



opera nei settori e svolge i compiti particolari che il Magistrato ritiene opportuno affidargli.

Articolo 32 - Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni, se membro eletto del Magistrato.

2. Redige e sottoscrive i verbali del Magistrato e dell'Assemblea ed è consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita.

3. Cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui all'art. 30 comma 2 lettera e.

4. Comunica l'esito della domanda di ammissione ed iscrive gli ammessi nel libro degli associati;

5. In relazione alla particolarità del servizio il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali; in tal caso il Segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 33 - Il Correttore

1. L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

2. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Con-

fratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confe-
derazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

3. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste reli-
giose.

Articolo 34 - Il Collegio Probivirale

1. Il Collegio Probivirale è composto da tre membri effet-
tivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i Confratelli
con particolare conoscenza del corpo sociale, contraddistinti
per la loro dedizione ed attaccamento alla Confraternita e di-
stintisi per l'elevato valore morale, purché non appartenenti
a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con
i principi fondativi. Per l'eleggibilità al Collegio Probivi-
rale valgono le norme di cui all'art. 20 punto 2. Il Collegio
dopo l'elezione si riunisce per nominare al suo interno il
Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, inoltre viene
convocato collegialmente dal Presidente ogni qual volta ci sia
materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta
all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regola-
menti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e
dei regolamenti;
- c) decide sulle richieste di riesame avverso il rigetto delle



Two handwritten signatures are present on the right side of the page, one above the other.

domande di iscrizione alla Confraternita e sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;

e) sostituisce il Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare; le elezioni degli organi della Misericordia dovranno essere promosse non oltre 90 giorni dalla data della sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 42.

2. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza. Stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio nei casi previsti alla lettera c del comma 1 del presente articolo. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

3. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi eletti

1. Tutti gli incarichi negli organi sociali eletti sono a titolo gratuito, salvo l'Organo di Controllo e la funzione di Revisione Legale dei Conti, in quanto assunti per dovere cristiano, civile e morale, e in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I componenti gli organi durano in carica quattro anni e sono

rieleggibili.

2. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere, nei confronti degli altri Confratelli, un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

3. Quando in un organo viene a mancare un componente gli succede il primo dei non eletti, che resta in carica per la durata residua dello stesso, senza subentrarne automaticamente negli incarichi specifici del membro sostituito.

4. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 - Collegio dei sindaci revisori, Organo di controllo e Revisione legale dei conti

1. L'Assemblea elegge il Collegio dei Sindaci Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 20, punto 2 dello statuto, meno il requisito dell'anzianità di iscrizione. Il Collegio dopo l'elezione si riunisce per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio tiene il libro delle proprie adunanze, firmato da tutti i presenti. I membri del



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato e partecipano all'Assemblea senza diritto di voto nelle delibere concernenti il resoconto morale e finanziario. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza. Al momento di inizio operatività dell'organo di controllo, il Collegio può sospendere la propria attività.

2. Ogni qual volta la legge lo preveda l'Assemblea nominerà, determinandone il compenso:

- a) un Organo di controllo, in composizione monocratica o collegiale con il massimo di tre membri effettivi e due supplenti al quale saranno attribuite le funzioni previste dalla legge;
- b) un revisore legale dei conti od una società di revisione per svolgere le funzioni attribuite dalla legge;

3. I componenti dell'organo di controllo, il revisore legale dei conti e la società di revisione dovranno possedere i requisiti e rispettare le incompatibilità previste dalla legge. Tali organi, tengono il libro delle proprie adunanze e deliberazioni, durano in carica tre anni e sono rinominabili.

Articolo 37 - La Commissione elettorale

1. La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea, convocata ordinariamente almeno 90 giorni prima la data che precede la scadenza del mandato degli organi della Confraternita.

È composta da cinque membri scelti fra i confratelli.

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni che so-

no chiamati a svolgere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista.

I voti espressi per i componenti le Commissioni saranno annullati mentre rimangono validi gli altri voti espressi nelle schede.

2. La commissione ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato contenente un numero almeno doppio dei componenti da eleggere dell'organo;

c) redigere la lista di 10 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri;

d) redigere, la lista di 7 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori;

3. I Confratelli potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore che le allegherà all'avviso di convocazione delle elezioni che sarà reso pubblico ed inviato ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata.

4. La commissione svolge inoltre la funzione di seggio elettorale ed in particolare:



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Luigi M.".

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "P. ...".

a) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

b) accerta la regolarità delle deleghe;

c) cura le operazioni di voto e redige il verbale della consultazione elettorale.

5. La Commissione Elettorale si avvale direttamente del supporto e della collaborazione della struttura della Confraternita.

Articolo 38 - Modalità di elezione degli organi

1. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste.

2. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiviri; tre voti per il Collegio dei Revisori dei Conti ed un numero di preferenze pari ai $\frac{3}{4}$ degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle.

3. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per af-

fissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione completando tutti gli adempimenti statutari. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 39 - Riforma dello statuto

1. La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 27 punto m, è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.
2. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere.
3. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.
4. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

all'art. 22 con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, con certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione, un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.

5. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea ed il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

6. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4 (limitatamente al comma 1), 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 40 - Regolamento generale

A completamento delle norme del presente statuto, l'Assemblea può approvare il Regolamento Generale, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Articolo 41 - Bilancio di esercizio e Divieto di distribuzione degli utili

1. La Confraternita deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il documento, predisposto dal Magistrato ed appro-

vato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, deve essere depositato secondo le previsioni normative

2. E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 42 - Mancato funzionamento della Confraternita

1. In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e gli organi ordinari non possano operare anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 34 comma 1 punto e, il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli.

2. La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente





il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 43 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora la Confraternita receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, la Misericordia dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie.

Articolo 44 - Scioglimento della Confraternita

1. La Confraternita potrà essere sciolta per delibera Assembleare solo se si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi sufficiente a svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

2. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o

dal Delegato di cui all'art. 42. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione e di presenza di Confratelli previste dal Codice Civile e del voto favorevole dei tre quarti degli associati. Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

3. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 45 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita, nelle more del parere preventivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quando sarà pienamente operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sono devoluti ad altro ente del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, con le finalità di cui all'art. 2 e 4.

Articolo 46 - Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in



quanto compatibile, dal Codice Civile. *1/10/11 emp*

per le approvate

[Signature]



A circular notary seal for Filippo Notaio in Poggibonsi. The seal features a central star and the text "FILIPPO NOTAIO IN POGGIBONSI" around the perimeter. The name "DINOLFO" is visible at the bottom.